



## COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Provincia di Bologna

---

Adunanza ORDINARIA in prima Convocazione. Seduta pubblica.

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 07/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

All'appello risultano:

<b>MACCAGNANI SERGIO</b>	<b>P</b>	<b>FERIOLI STEFANIA</b>	<b>P</b>
<b>CAVICCHI FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>GALLERANI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>RAMPONI ALBERTINA</b>	<b>P</b>	<b>CAMPANINI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>GOTTI MIRCO</b>	<b>P</b>	<b>CAMPIONE ANTONINO</b>	<b>A</b>
<b>BORESI CHIARA</b>	<b>P</b>		
<b>GIRARDI LUCA</b>	<b>P</b>		
<b>BONORA ILARIA</b>	<b>P</b>		
<b>ORSI FEDERICA</b>	<b>A</b>		
<b>GIANCOLA ALESSANDRA</b>	<b>A</b>		

Sono presenti, gli assessori - non consiglieri: BORSARI LUCA, TASSINARI ALICE, BORGONUOVO VALERIO

Assessori non Consiglieri Assenti: POZZOLI LAURA

Assume la presidenza il Sindaco MACCAGNANI SERGIO.

Partecipa il Segretario Generale CRISO DOTT. MARIO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 18.07.2002, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. BORESCHI CHIARA, BONORA ILARIA, CAMPANINI MARCO.

# **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014):

- al comma 639, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- al comma 682, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determini la disciplina della TASI;

- al comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 6 del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10 luglio 2014, il quale dispone che:

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Considerato che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede:

- al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- al comma 677, il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con delibera di consiglio comunale n. 49 del 10 luglio 2014;

Vista la Legge di stabilità 2016 ( L. 208/2015) sancisce:

- All' art 1 comma 14 esclusione dalla TASI delle abitazioni Principali ad eccezione di quelle classificate in A1 A8 e A9 sia a carico del possessore che dell'utilizzatore;
- all'art. 1 comma 10 dispone la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato a familiari in linea retta di primo grado a patto che il comodante risieda nello stesso comune, non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non classificata in A1-A8-A9) e che il contratto si registrato;
- All'art. 1 comma 54 dispone che per gli immobili locati a canone concordato Tasi è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con il quale è differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28/02/2018;

Vista la legge 205/2017 ( Legge di stabilità per l'anno 2018) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018 fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti 2018(TARI)

Ritenuto necessario, per l'anno 2018 di individuare le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota TASI del 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle fattispecie di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota TASI del 0,6 per mille per le aree edificabili
- 3) aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2) aliquota TASI del 1,2 per mille per immobili abitativi (classificati come A esclusi gli A10) e relative pertinenze concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- 5) aliquota TASI del 1,4 per mille per per immobili abitativi (classificati come A esclusi gli A10) e relative pertinenze non concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado o comunque non utilizzate;
- 6) aliquota TASI del 1,4 per mille pertinenze oltre la prima di abitazione principale;
- 7) aliquota TASI pari al 2,2 per mille per gli immobili di categoria C01
- 8) aliquota TASI pari al 0,7 per mille per gli immobili di categoria C01 locati o utilizzati.
- 9) aliquota TASI del 0,7 per mille per tutti gli altri immobili non riconducibili ad altre aliquote;
- 10) nel caso in cui gli immobili di cui sopra siano occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del possessore;
- 11) aliquota TASI zero per mille per gli immobili costruiti da imprese e destinati alla vendita purchè non affittati/occupati;
- 12) aliquota TASI zero per mille per gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili a seguito gli eventi sismici del 20 e 29 maggio fino al permanere di inagibilità/inabitabilità;

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale (tipologie A01-A08-A09) , o assimilati da regolamento, di stabilire quanto segue:

€. 50,00 per ogni figlio coabitante e fino a 26 anni, anche se fiscalmente non a carico;

€. 50,00 per presenza di ogni soggetto coabitante con disabilità:

- invalidità civile riconosciuta pari al 100%;
- disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e/o comma 3 della L104/1992;

le detrazioni sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta;

Visti i costi dei servizi indivisibili, individuati per l'anno 2018:

- Illuminazione pubblica, manutenzione strade e servizi connessi €. 341.100,00;
- Manutenzione verde pubblico €. 212.294;
- Anagrafe €.122.428,00
- URP €. 104.500,00
- Cimitero €. 26.476,00

per complessivi €. 806.798,00

Considerato che il gettito TASI previsto con le aliquote e detrazioni elencate ammonta ad €. 225.000,00 e a questo va' sommato il trasferimento statale previsto per l'abolizione della Tasi sulle abitazioni principali che ammonta ad euro 486.000,00 e che pertanto la copertura dei servizi di cui sopra risulta 88,13%;

Ritenuto pertanto di determinare le seguenti rate e scadenze del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):

- prima rata da versare entro il 18 giugno 2018;
  - seconda rata da versare entro il 17 dicembre 2018;
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 18 giugno 2018:

Visto il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239 D.Lgs.vo 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 446/1997;
- la Legge n. 212/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ;
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) ;
- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)
- la legge 11 dicembre 2016 n. 205 (Legge di stabilità 2018)

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della illustrazione del SINDACO, come trascritta nel processo verbale integrale, che verrà allegato alla deliberazione di approvazione nella prima seduta utile successiva alla presente;

Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Ferioli, Gallerani, Campanini), resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 10 Consiglieri,

### **d e l i b e r a**

1) di individuare ai sensi dell'art. 6 comma 2, del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10 luglio 2014, i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI per l'anno 2017, come sotto riportati:

- Illuminazione pubblica, manutenzione strade e servizi connessi €. 341.100,00;
- Manutenzione verde pubblico €. 212.294;
- Anagrafe €.122.428,00
- URP €. 104.500,00
- Cimitero €. 26.476,00

per complessivi €. 806.798,00

2) di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per il Tributo sui servizi indivisibili TASI:

- aliquota TASI del 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle fattispecie di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota TASI del 0,6 per mille per le aree edificabili;
- aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota TASI del 1,2 per mille per immobili abitativi (classificati come A esclusi gli A10) e relative pertinenze concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- aliquota TASI del 1,4 per mille per immobili abitativi (classificati come A esclusi gli A10) e relative pertinenze non concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado o comunque non utilizzate;
- aliquota TASI pari al 2,2 per mille per gli immobili di categoria C01
- aliquota TASI pari al 0,7 per mille per gli immobili di categoria C01 locati o utilizzati.
- aliquota TASI del 0,7 per mille per tutti gli altri immobili non riconducibili ad altre aliquote;
- aliquota TASI zero per mille per gli immobili costruiti da imprese e destinati alla vendita purchè non affittati/occupati;
- aliquota TASI zero per mille per gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili a seguito gli eventi sismici del 20 e 29 maggio fino al permanere di inagibilità/inabitabilità;

3) di stabilire in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale(solo A/1, A/8 e A/9), o assimilati da regolamento, di stabilire quanto segue:

€. 50,00 per ogni figlio coabitante e fino a 26 anni, anche se fiscalmente non a carico;

€. 50,00 per presenza di ogni soggetto coabitante con disabilità:

- invalidità civile riconosciuta pari al 100%;

- disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e/o comma 3 della L104/1992;

le detrazioni sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta;

4) nel caso in cui gli immobili di cui sopra siano occupati da un soggetto diverso dal titolare a titolo di abitazione principale è a carico del possessore o detentore del diritto reale il 90% dell'imposta;

5) di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze:

- prima rata da versare entro il 18 giugno 2018;
- seconda rata da versare entro il 17 dicembre 2018;
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 18 giugno 2018;

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018;

7) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 10/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
MACCAGNANI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
CRISO DOTT. MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---